Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 118° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 25 marzo 1977 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 25 febbraio 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mustafha Belarbi El Alaoui, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Marocco a Roma.

(2480)

Il giorno 2 marzo 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Stanislaw Trepczynski il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare di Polonia a Roma.

(2481)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1977, n. **83.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Treviso.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Treviso, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1964, n. 1154.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 252

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
Il MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1974, con il quale il comune di Piedimonte Matese, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, è stato autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 160.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario di L. 18.478.000, per anni 10, pari all'85% del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 10 giugno 1975, n. 336, della giunta municipale di Piedimonte Matese, ratificata con deliberazione consiliare 10 ottobre 1975, n. 70;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di Caserta del comitato regionale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 200.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura di Piedimonte Matese;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta le necessità di completare in Piedimonte Matese un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Emilio Ventriglia e dell'arch. Casimiro Scavino, il comune di Piedimonte Matese è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 200.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Piedimonte Matese un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 20.182.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Piedimonte Matese il contributo straordinario dello Stato indicato nel presente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 4 *Giustizia, foglio n.* 33

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
Il MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1972, con il quale il comune di Sessa Aurunca, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 65.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 3.265.000, per anni 20, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 10 marzo 1975, n. 757, del commissario prefettizio del comune di Sessa Aurunca;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di Caserta del comitato regionale di controllo approva la deliberazione del commissario prefettizio riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 47.000.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Sessa Aurunca il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Cesare Crispo, il comune di Sessa Aurunca è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 47.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sessa Aurunca un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.185.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 47.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sessa Aurunca, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1977
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 239

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per la tenuta del ruolo agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 49, riguardante la ricostituzione della suddetta commissione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, registro n. 10 Industria, foglio n. 130, riguardante la sostituzione di alcuni componenti la commissione suddetta;

Considerato che il dott. Appelius Giancarlo, membro effettivo designato dalla Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nuova designazione pervenuta dalla suddetta Federazione;

Decreta:

Il sig. Facci Vittorio, designato dalla Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti, è nominato membro effettivo della sopracitata commissione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1977
Registro n. 1 Industria, foglio n. 288

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Valdarno a contrarre un mutuo per la sistemazione dei locali dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 25 novembre 1974, n. 437, del consiglio comunale di S. Giovanni Valdarno, divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto per legge;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo - sezione di Arezzo in data 9 gennaio 1975, approva la deliberazione n. 437 del 25 novembre 1974 del consiglio comunale, riguardante l'assunzione di un

mutuo di L. 37.000.000 per la sistemazione dei locali dell'edificio di proprietà comunale adibito a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di sistemare i locali dell'edificio destinato a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di sistemazione dei locali dell'edificio di proprietà comunale destinato a sede della pretura secondo il progetto redatto dall'arch. Gianmario Pascusci dell'ufficio urbanistica del comune, il comune di S. Giovanni Valdarno è autorizzato a contrarre con la Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 37.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di S. Giovanni Valdarno un contributo straordinario nella misura di L. 4.076.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di S. Giovanni Valdarno, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 111

(2436)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Autorizzazione al comune di Arona a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1975, n. 87, del consiglio comunale di Arona;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo - sezione di Novara in data 22 maggio 1975, approva la deliberazione n. 87 del 29 aprile 1975, del consiglio comunale, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 150.000.000 per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Arona un edificio da adibire a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, il comune di Arona è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 150.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Arona un contributo straordinario nella misura di L. 15.136.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno dal periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Arona, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1977
Registro n. 4 *Giustizia, foglio n.* 328

(2435)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Modificazioni alla pianta organica dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari non prevede alcuna unità di detto personale presso la pretura di Ventimiglia;

Viste le note n. 113 del 28 maggio 1976 e n. 11 del 13 gennaio 1977 della pretura di Ventimiglia e n. 2121 del 21 ottobre 1976 della presidenza della corte d'appello di Genova con le quali si rappresenta l'urgente necessità di istituire un posto di coadiutore per l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura di Ventimiglia;

Considerato che per le gravose esigenze di servizio di quella sede è necessario istituire un posto di coadiutore;

Constatato che per il reperimento del posto di cui sopra si rende indispensabile ridurre di un posto l'organico dei coadiutori addetti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti della pretura di Bordighera, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo, come proposto con la nota della presidenza della corte d'appello di Genova;

Visto l'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale 31 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976, è modificata per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 169

TABELLA *C*

PERSONALE DEI COADIUTORI ADDETTI AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO LE PRETURE.

Pretura di Bordighera	1
Pretura di Ventimiglia	1

Visto, p. *il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, in Caiazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 25 aprile 1976 e 26 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, con sede in Caiazzo (Caserta), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinate del 4, 22, 23, 26 luglio, 1, 10 agosto 1976.

Livorno grandinate del 29, 30 agosto, 1° settembre 1976.

Firenze - grandinate del 2, 29 giugno, 12, 13, 22, 23, 24, 27, 30 luglio, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 29 agosto 1976.

Pisa - grandinate del 22, 23 luglio 1976.

Pistoia - grandinate dell'1, 10 agosto 1976.

Siena - grandinate del 9 maggio, 11, 15, 26, 28 giugno, 4, 5, 6, 18 luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinate del 26 luglio 1976:

comune di Monterchi per le località Riolino, Mercatale, Casa Bianchino, S. Antimo;

comune di Anghiari per le località Viaio, S. Croce, S. Leo, Tubbiano, S. Lorenzo, Anghiari, Tavernelle, Galbino, Micciano;

comune di Sansepolcro per le località Gragnano, S. Fiora Gricignano, Trebbio, Aboca.

Pistoia - grandinate dell'1, 10 agosto 1976:

comune di Pescia per le frazioni di Collodi, Veneri, Regno, Sorico, Speri, Collecchio e Santa Margherita;

comune di Uzzano per le frazioni di La Costa, Folavento e Pianacci;

comune di Buggiano per le frazioni di La Carta, Malocchio e Agnanello;

comune di Massa e Cozzile per le frazioni di Cozzile, Cerritoio, Poggio di Croci, Le Molina, Vacchereccia, Canfittori e Cimitero di Massa;

comune di Montecatini Terme per le frazioni di Nievole, Francesconi, Smotta;

comune di Marliana per le frazioni di Vormi, Piangrande, Casore del Montebe Sovvigno;

comune di Serravalle P.se per le frazioni di Castellina, Marazzano, Campora, Ville, Vinacciano, Cassero, Calsaguidi, Baco, Catavoli, Bugigattoli;

comune di Pistoia per le frazioni di Groppoli, Spazzavento, Collina Bassa, Ramini, Masiano, Piuvica, Bottegone, S. Sebastiano, Valdibure, Valdibrana, Iano;

comune di Quarrata per le frazioni di Forrottoli, Santonovo, Valenzatico, Barba, Vignole, Ferruccia, Olmi;

comune di Agliana per la frazione della Ferruccia;

comune di Montale per le frazioni di Montale Alto e Tobbiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dolfi Antonio, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Dolfi Antonio di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 23.457,91 di cui al mod. *B*-Import n. 2066078 rilasciato in data 12 luglio 1972 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze, per l'importazione di 430 cartoni di tonno in scatola di origine Spagna e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze con un ritardo, quindi, di giorni trecentotre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente all'importo di $ USA 10.091,52; mentre per l'importo di $ USA 13.253,88 la nazionaliz-

zazione della merce è stata effettuata entro i termini prorogati dell'impegno; la rimanenza per l'importo di $ USA 112,51 è risultata mancante allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300728 del 26 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 28 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la decisione di lasciare la merce allo stato estero perchè rimasta invenduta è di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Antonio Dolfi di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze, limitatamente al 5 % di $ USA 10.091,52 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Qualifica di « diritto di precedenza » localizzato al traffico proveniente dalla strada provinciale quarta « Tormine-Barghe » alla intersezione con la strada statale n. 237 del « Caffaro » in territorio del comune di Barghe.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Brescia in data 21 febbraio 1977, n. 2904/76, tendente ad ottenere l'inversione dell'attuale precedenza dalla statale n. 237 del « Caffaro » alla strada provinciale quarta « Tormine-Barghe », limitatamente al punto di innesto della provinciale sulla statale;

Visto il telegramma della prefettura di Brescia in data 5 febbraio 1977, con la quale si segnala la utilità di attribuire la precedenza alla suddetta strada provinciale in ragione della prevalenza di traffico scorrente in direzione da e per Barghe sulla provinciale, rispetto a quello residuo scorrente sul tratto di statale « Odolo-Barghe »;

Visto il parere favorevole espresso dal compartimento ANAS di Milano con telegramma n. 3501 del 21 febbraio 1977;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Brescia;

Decreta:

Viene attribuito il « diritto di precedenza localizzato » al traffico proveniente dalla strada provinciale quarta « Tormine-Baghe » alla intersezione con la strada statale n. 237 del « Caffaro » in territorio del comune di Barghe.

L'amministrazione provinciale di Brescia è incaricata di procedere alla posa dei segnali verticali negativi e positivi della precedenza, nonché dei segni sulla carreggiata relativi.

Roma, addì 24 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: PADULA

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con deliberazione 29 dicembre 1976, n. 274;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Guarducci dott. Carlo;
2) Di Francesco rag. Luigi;
3) Trentanove Enrico;
4) Faraoni Franco;
5) Celesti dott. Corrado.

Membri supplenti:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Approvazione della deliberazione 1° ottobre 1975 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 1° ottobre 1975 per la sostituzione del secondo e dell'ottavo comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione è intesa a completare quella unificazione del sistema di computo delle pensioni di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti, cui si è pervenuti per effetto della deliberazione adottata dallo stesso consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 13 luglio 1971 e approvata con decreto ministeriale 11 settembre 1972;

Tenuto conto che gli oneri derivanti dalla sostituzione regolamentare proposta sono coperti dalle disponibilità di bilancio della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra indicato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 1° ottobre 1975.

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Vista la propria precedente deliberazione approvata con decreto ministeriale 11 settembre 1972 con la quale veniva unificato il sistema di computo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visti gli studi compiuti dall'apposita commissione consultiva al fine di determinare la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario per il periodo 1943-46;

Tenuto conto della situazione tecnico-finanziaria della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Visto il parere espresso dalla commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sentito il parere del comitato esecutivo;

Delibera

1) di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del secondo e dell'ottavo comma dell'art. 5 del regolamento dell'Istituto approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni con i seguenti:

secondo comma:

« Ai fini della liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese come base per determinare la retribuzione media indicata nel precedente comma sono rivalutate come segue:

1) se corrispondenti a periodi anteriori al 1° gennaio 1947, secondo il rapporto tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e quella dell'anno cui si riferisce la retribuzione;

2) se corrispondenti a periodi compresi tra il 1° gennaio 1947 ed il 31 dicembre 1952, sono convenzionalmente considerate uguali alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza della pensione;

3) se corrispondenti a periodi successivi, sono rivalutate secondo il rapporto tra il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione ed il numero indice dell'anno cui la retribuzione stessa si riferisce »;

ottavo comma:

« Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1943, la retribuzione annua minima contrattuale, di cui al secondo comma del presente articolo, è quella formata dal minimo di stipendio di redattore ordinario per la zona di Milano, dall'indennità di contingenza, dal terzo elemento, dalla 13ª mensilità e dall'indennità redazionale (già demografica) con le relative maggiorazioni; per il periodo compeso tra il 1° gennaio 1943 ed il 31 dicembre 1946, la retribuzione annua minima contrattuale è determinata come segue:

anno 1943: L. 19.770;
anno 1944: L. 27.745;
anno 1945: L. 45.240;
anno 1946: L. 78.670 »;

2) di dare mandato al presidente perché provveda alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di esame del provvedimento da parte dei competenti organi ministeriali.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il presidente: RICCIA

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota con la quale il dott. Flavio Podestà, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 13410 del 24 dicembre 1976 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Giorgio Fraschini in sostituzione del dott. Flavio Podestà;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Fraschini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Flavio Podestà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(2802)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1977.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la nota del 15 febbraio 1977, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della regione Campania in sostituzione del dott. Luigi Iovine;

Decreta:

Il dott. Aldo Crimi, assessore regionale al commercio della regione Campania, o in sua sostituzione il professor Francesco Vaccaro, coordinatore servizio commercio, partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra dipendenti dei monopoli di Stato di Roma » a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie effettuate nei mesi di aprile, giugno e settembre 1976 nei confronti della società « Cooperativa fra dipendenti dei monopoli di Stato di Roma » a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa fra dipendenti dei monopoli di Stato di Roma » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Formica di Roma in data 30 novembre 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Roberto Leone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Assegnazione della sigla di individuazione della delegazione di spiaggia di Jesolo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e l'art. 11 della predetta legge n. 50;

Vista la lettera della capitaneria di porto di Venezia prot. n. 00517, in data 16 febbraio 1977;

Considerata la necessità di stabilire la sigla della delegazione di spiaggia di Jesolo;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è assegnata la seguente sigla: Compartimento marittimo di Venezia, delegazione di spiaggia di Jesolo, sigla assegnata **4 - VE**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

(3094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento dell'« XI Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla realizzazione dell'« XI Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1977, che avrebbe dovuto aver luogo in Napoli dal 14 al 18 aprile c.a., con carattere internazionale.

(2718)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2517/M)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.969.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2497/M)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2498/M)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2499/M)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2508/M)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509/M)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2518/M)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2519/M)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521/M)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Carpegna (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522/M)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Mondavio (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530/M)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Pietraroja (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2494/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2495/M)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477/M)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.482.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478/M)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479/M)

Autorizzazione al comune di Piozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Piozzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480/M)

Autorizzazione al comune di Medesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Medesano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481/M)

Autorizzazione al comune di Noceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Noceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2484/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2485/M)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2486/M)

Autorizzazione al comune di Ronco Freddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Ronco Freddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487/M)

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 85.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489/M)

Autorizzazione al comune di Calolziocorte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Calolziocorte (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490/M)

Autorizzazione al comune di Canelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Canelli (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491/M)

Autorizzazione al comune di Malnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Malnate (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492/M)

Autorizzazione al comune di Varazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977, il comune di Varazze (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2500/M)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2501/M)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2502/M)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503/M)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2504/M)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 149.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2505/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2506/M)

Autorizzazione al comune di Sossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Sossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2507/M)

Autorizzazione al comune di Casaloldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Casaloldo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2510/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2511/M)

Autorizzazione al comune di Roccabianca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Roccabianca (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2512/M)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2513/M)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2514/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.031.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2515/M)

Autorizzazione al comune di Coli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 marzo 1977, il comune di Coli (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e lo istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2516/M)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528/M)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 marzo 1977, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica)

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Santo Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 500 della *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1977.

(2496/M)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle novantanove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,80	886,80	886,70	886,80	886,90	886,75	886,90	886,80	886,80	886,80
Dollaro canadese	842 —	842 —	842,50	842 —	842,10	841,95	842,20	842 —	842 —	842 —
Franco svizzero	348,06	348,06	348,10	348,06	348,15	348,05	348,10	348,06	348,06	348 —
Corona danese	151,40	151,40	151,37	151,40	151,45	151,35	151,46	151,40	151,40	151,40
Corona norvegese	168,89	168,89	169 —	168,89	168,90	168,85	168,90	168,89	168,89	168,89
Corona svedese	210,52	210,52	210,60	210,52	210,55	210,50	210,54	210,52	210,52	210,50
Fiorino olandese	355,38	355,38	355,60	355,60	355,50	355,35	355,33	355,38	355,38	355,40
Franco belga	24,186	24,186	24,19	24,19	24,20	24,15	24,20	24,186	24,186	24,20
Franco francese	178,06	178,06	177,90	177,90	178,05	178,05	178,06	178,06	178,06	178,05
Lira sterlina	1522,55	1522,55	1522,25	1522,55	1522,36	1522,50	1522,65	1522,55	1522,55	1522,55
Marco germanico	371,17	371,17	371,49	371,17	371,19	371,15	371,17	371,17	371,17	371,17
Scellino austriaco	52,281	52,281	51,30	52,281	52,31	52,25	52,32	52,281	52,281	52,28
Escudo portoghese	22,925	22,925	22,85	22,925	22,94	22,90	22,93	22,925	22,925	22,92
Peseta spagnola	12,90	12,90	12,91	12,90	12,90	12,88	12,85	12,90	12,90	12,90
Yen giapponese	3,10	3,10	3,1550	3,10	3,16	3,15	3,16	3,10	3,10	3,16

Media dei titoli del 18 marzo 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	82,950
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	98,125
» 5 % (Ricostruzione)	99,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	75,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,775
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7 % 1978	93,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,950
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,350
» » 9 % 1980	87,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,85
Dollaro canadese	842,10
Franco svizzero	348,08
Corona danese	151,43
Corona norvegese	168,895
Corona svedese	210,53
Fiorino olandese	355,455
Franco belga	24,193
Franco francese	178,06
Lira sterlina	1522,60
Marco germanico	371,17
Scellino austriaco	52,30
Escudo portoghese	22,927
Peseta spagnola	12,875
Yen giapponese	3,16

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976 registro n. 34 Difesa, foglio n. 148

La concessione della medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » per attività partigiana, conferita a Deganutti Cecilia, nata il 26 ottobre 1914 a Udine, con decreto presidenziale 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 26 Difesa, foglio n. 338 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1976, disp. 8ª, pag. 317, è annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme, con decreto presidenziale 31 gennaio 1947, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1947, disp. 12ª, pag. 1095, era già stata concessa la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

(1056)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Carpino

Con decreto interministeriale 20 novembre 1976, n. 73823, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti in comune di Carpino (Foggia), della superficie complessiva di mq 835 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio 11 part. 95.

(2716)

Avviso di rettifica

Alla decima riga delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lessona », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1977 alla pagina 1560, dove è scritto: « ... corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per *le Marche* », leggasi: « ... corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per *il Piemonte* ».

(3027)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

I dati di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1977 concernente recepimento nell'ordinamento nazionale della quattordicesima direttiva della commissione C.E.E., dell'8 giugno 1976, n. 76/546/CEE, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, pubblicato a pag. 1510 della *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977, vanno integrati come segue:

Tenore minimo: nei mangimi composti integrati (mangini completi) 125 ppm = mg/kg

Tenore massimo: nei mangimi composti integrati (mangimi completi) . 200 ppm = mg/kg

(3155)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

509° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1976 alla S.p.a. Acqua minerale di Sangemini, in Roma, è rilasciata la concessione di anidride carbonica denominata « Ferrarelle II », sita in territorio dei comuni di Riardo e Teano (Caserta), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976 la ditta Cardinale Domenico, in Ariano Irpino (Avellino), titolare in base al D.D 30 dicembre 1964, della concessione di marna da cemento denominata « Stambone », sita in territorio del comune di Ariano Irpino, è dichiarata decaduta dalla concessione suddetta con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 ai signori Castagneri Michele e Castagneri Virginia in Castagneri, residenti entrambi in Balme (Torino), rappresentati dal primo, è trasferita ed intestata *mortis causa* la concessione di granati per collezione denominata « Testa Ciarva », sita in territorio del comune di Balme, fino al 23 settembre 1995.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 15 gennaio 1977 la concessione di bentonite e terre da sbianca denominata « Il fontanone », sita in territorio dei comuni di S. Vito in Leguzzano e Schio (Vicenza), della quale è titolare, in virtù del D.D. 20 settembre 1971, il sig. Parison Modesto domiciliato a Molvena (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 20 settembre 1976.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 3 gennaio 1977 alla società Refrattari Motta S.p.a., in Lozzolo (Vercelli), è conferita per anni venticinque dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per caolino, argilla per porcellana e terraglia forte, terre refrattarie con grado di fusibilità superiore a 1630°C, denominata « Coccola », sita in territorio del comune di Lozzolo.

(2808)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Cellatica

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6774, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una rettifica alla deliberazione di giunta regionale 11 maggio 1976, n. 3522, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Cellatica (Brescia).

(2605)

Variante al piano di zona del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale 30 novembre 1976, n. 6372, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mantova.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2607)

Variante al piano di zona del comune di Venegono Superiore

Con deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 1976, n. 6527, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Venegono Superiore.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2608)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione della p.f. 3473/2 in P.T. 997 C.C. Lavis

Con deliberazione 22 gennaio 1977, n. 195, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la p.f. 3473/2 in P.T. 997 C.C. Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

(2573)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Vista la legge 26 novembre 1975, n. 622, relativa all'aumento del limite di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali medici nella Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale, della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 11 *e* 12 *maggio* 1977 *presso l'infermeria militare marittima.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,62 e m 0,82 e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione.

Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data ed il luogo di nascita, ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se desidera sostenere l'esame facoltativo di lingua straniera (precisando quali lingue) e di igiene navale, come previsto dall'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito proprio e della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta legale; sulla fotografia il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di quindici giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se trattasi di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare; per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare, per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva, per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari sia di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono invitati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1977
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 161

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso, per esami, che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

patologia speciale medica: prova scritta;
patologia speciale chirurgica: prova scritta;
semeiotica e clinica medica: prova orale;
semeiotica e clinica medica: prova pratica;
semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'inidoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità o solo maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi sigillati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sé libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome.

Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

in ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti i chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazioni del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operativa e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia, generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla terza posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al terzo medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi craniocerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: ambiente navale esterno; ambiente navale interno; ventilazione - condizionamento - riscaldamento a bordo delle navi; igiene dell'alimentazione - razione alimentare del marinaio; controllo igienico dei principali alimenti; approvvigionamento idrico della nave; metodi di potabilizzazione dell'acqua; il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; difesa del personale dalle malattie infettive; profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui sostiene la prova.

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione -
00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 25 marzo 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3175)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «litografo - trasportatore» qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «litografo - trasportatore» qualificato

(2238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «frigorista» specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 312, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «frigorista» specializzato.

(2239)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «conduttore patentato di caldaie - con certificato di 1° o 2° grado generale» specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «conduttore patentato di caldaie - con certificato di 1° o 2° grado generale» specializzato.

(2240)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Candidato	Punteggio
1.	Ferro Filippo Maria, nato a Novara il 5 aprile 1941	punti 100 su 100
2.	Marà Massimo, nato a Roma il 3 febbraio 1933	» 100 »
3.	Mellina Sergio, nato a Bologna il 13 settembre 1932	punti 100 su 100
4.	Rizzoli Antonio Augusto, nato a Venezia il 17 marzo 1938	» 100 »
5.	Ferrari Giuseppe, nato a Cosenza il 18 settembre 1937	» 96 »
6.	Luria Edoardo, nato a Palermo il 15 gennaio 1931	» 96 »
7.	Rutigliano Ciro Giulio, nato a Foggia il 16 giugno 1937	» 94 »
8.	Cecchini Sergio, nato a Lucca il 1° gennaio 1937	» 93 »
9.	Sanna Giovanni, nato a Sedilo il 13 febbraio 1937	» 93 »
10	Buccì Luigi, nato a Corato il 20 aprile 1924	» 92 »
11.	Pitrolo Guglielmo, nato a Scicli il 27 dicembre 1928	» 92 »
12.	Cauli Antonio, nato a Gonnoscodina il 26 giugno 1934	» 91 »
13.	Sabbatini Franco, nato a Fermignano il 7 febbraio 1932	» 91 »
14.	Annese Antonio, nato a Carovigno il 31 marzo 1937	» 90 »
15	Avesani Giovanni, nato a Verona - S. Massimo il 21 maggio 1939	» 90 »
16.	Desana Enzo, nato a Torino il 16 novembre 1933	» 90 »
17	Spiazzi Roberto, nato a Brescia il 26 novembre 1931	» 90 »
18	Tamburro Giuseppe, nato a Orta Nova il 12 giugno 1938	» 90 »
19	Crosignani Annibale, nato a Ziano Piacentino il 10 maggio 1933	» 89 »
20.	Quondamatteo Sergio, nato a Rimini il 1° maggio 1940	» 86 »
21.	Brusa Giuseppe, nato a Cassano Magnago il 5 luglio 1919	» 85 »
22	Sciascia Albertina, nata a Milano il 17 gennaio 1940	» 85 »
23.	Vergani Elena, nata a Milano il 5 agosto 1937	» 85 »
24.	Nardini Marcello, nato a Fivizzano il 18 agosto 1941	» 84 »
25.	Zarattini Franco, nato a San Bonifacio il 15 luglio 1936	» 84 »
26.	Argenta Guido, nato a Gioia del Colle il 2 maggio 1929	» 82 »
27.	Gasca Giulio, nato a Torino il 26 marzo 1940	» 82 »
28	Marcacci Giuseppe, nato a Firenze il 24 gennaio 1938	» 82 »
29.	Liffredo Fiorentino, nato a Chivasso il 19 febbraio 1933	» 81 »
30.	Invernizzi Giordano, nato a Milano il 13 maggio 1935	» 80 »
31.	Marasca Antonio, nato a Roma il 5 dicembre 1936	» 80 »
32.	Pesola Nunzio, nato a Tarhuna (Libia) il 16 maggio 1939	» 80 »
33.	Pugliese Luigi, nato a Bisignano il 10 giugno 1934	» 78 »
34.	Ruschena Adriana, nata a Torino il 17 marzo 1939	» 78 »
35	Spucches Angelo, nato a Castiglione di Sicilia il 7 novembre 1936	» 78 »
36.	Bonaretti Tullio, nato a Correggio Emilia il 10 maggio 1930	» 77 »
37.	Luciano Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 5 gennaio 1939	» 77 »
38	Passeri Stefano, nato a Casalmaggiore il 24 agosto 1937	» 76 »
39.	Arioni Bianca Maria, nata a Roma il 7 aprile 1939	» 75 »
40.	Meneghini Renzo, nato a Padova il 7 aprile 1935	» 75 »
41.	Vitali Antonino, nato a Milano il 14 settembre 1931	» 75 »
42.	Carlucci Vito, nato ad Adelfia il 17 febbraio 1934	» 74 »
43.	Dello Russo Giovanni, nato a Gallipoli il 5 marzo 1933	» 74 »

44. Ridolo Pietro, nato a Brescia il 1° marzo 1938	punti	74 su 100
45. Paterni Franco, nato a Lucca il 29 giugno 1934 . .	»	73 »
46. Gubetti Furio, nato a Livorno l'8 dicembre 1939 . .	»	72 »
47. Munizza Carmine, nato a Sorbos Basile il 25 febbraio 1938 . .	»	72 »
48. Pietravalle Giuseppe, nato a Trani il 22 maggio 1940 . .	»	72 »
49. Barioglio Angelo, nato a Genova l'8 aprile 1932 . .	»	70 »
50. Giullio Meina Adriano, nato a Ivrea il 28 agosto 1930 .	»	70 »
51. Labianca Orazio, nato a Trinitapoli il 7 aprile 1939 . .	»	70 »
52. Liggio Fernando, nato a Udine il 18 luglio 1933 . . .	»	70 »
53. Marcolingo Giuseppe, nato a Caldiero il 19 marzo 1936	»	70 »
54. Martello Tullio, nato a Zinella il 26 settembre 1928 .	»	70 »
55. Micalizzi Vittorio, nato a Messina il 17 dicembre 1941 .	»	70 »
56. Polizzi Antonino, nato a Monreale il 25 novembre 1937	»	70 »
57. Sordi Eugenio, nato a Ponte dell'Olio il 4 marzo 1933 .	»	70 »
58. Veronesi Gianluigi, nato a Verona il 14 maggio 1938	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2307)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orte (Viterbo).

(3061)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di gastroenterologia;
quattro posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3059)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(3055)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(3057)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(3062)

OSPEDALE DEL MUGELLO IN LUCO DI BORGO S. LORENZO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

(3063)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(3064)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossano (Cuneo).

(3065)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE DA COPERTINO» DI COPERTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (da assegnare al servizio di fisioterapia);
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(3058)

OSPEDALE CIVILE «PROF. F. PENTIMALLI» DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(3054)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(3060)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cariati (Cosenza).

(3056)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770820)